

REGOLAMENTO (CE) N. 1720/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/97⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 e segnatamente i requisiti minimi di produzione, di qualità e di controllo dei prodotti che formano oggetto delle azioni di promozione e di commercializzazione; che in base all'esperienza dei programmi già realizzati, è opportuno adeguare in parte i suddetti requisiti minimi, per renderli meno rigidi; che occorre in particolare ampliare le categorie di carni che possono beneficiare di azioni di promozione e rendere più flessibili i requisiti concernenti i periodi di frollatura; che è altresì necessario tener conto degli auspici dei consumatori precisando in particolare le disposizioni relative al benessere degli animali, al controllo dei residui e all'etichettatura; che, date le numerose modifiche, occorre sostituire l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1318/93;

considerando che, ai fini di una corretta gestione, occorre prevedere che gli Stati membri adottino sanzioni adeguate per le irregolarità constatate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1318/93 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le competenti autorità nazionali stabiliscono un sistema di sanzioni sufficientemente dissuasivo compresa, se necessario, la sospensione temporanea o definitiva della partecipazione ai programmi di promozione. Essi informano immediatamente la Commissione del sistema di sanzioni previsto».

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle domande di contributo finanziario della Comunità presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 13.